

LEGGE 20 APRILE 2026, N. 50

“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”

NOTA DI ANALISI E COMMENTO

delle disposizioni di competenza del Dipartimento Politiche Previdenziali - Riforme e Politiche Contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni - Riforme Istituzionali - Mezzogiorno - Fondi Comunitari - Sviluppo del territorio - Politiche fiscali, prezzi e tariffe

CAPO I - GOVERNANCE PER IL PNRR

ARTICOLO 1 - RESPONSABILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Al COMMA 1 si stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi PNRR rendano disponibile sul sistema informatico ReGiS, entro il 10° giorno di ciascun mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, lo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente e un’attestazione sulla effettiva capacità di conseguire l’obiettivo PNRR assegnato all’intervento, oppure l’evidenza di eventuali criticità, anche ai fini dell’attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 DL 77/2021).

Si fissa al 30 giugno 2026 il termine finale per l’ultimazione degli interventi PNRR che, secondo convenzioni, contratti di appalto o atti d’obbligo, devono concludersi entro tale data, stabilendo che questo termine vale anche ai fini dell’applicazione delle penali per ritardo e sostituisce automaticamente le clausole difformi.

Ai COMMI 2-4 si prevede, inoltre, che le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori espletino gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi a ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità di ReGiS. Si affida al MEF-RGS lo sviluppo delle necessarie funzionalità di ReGiS, anche in vista di esigenze di monitoraggio di altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee.

COMMENTO

La CISL condivide le disposizioni che prevedono misure per il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR al fine di agevolarne la definitiva attuazione, chiarendo a tal fine il meccanismo di tracciamento dello stato di attuazione. Si tratta di obiettivi da noi sostenuti da tempo.

Innanzitutto, infatti, la prevista verifica dello stato di avanzamento dei progetti, delle riforme e dei relativi cronoprogrammi, nonché l’aggiornamento dei relativi dati e la loro pubblicazione sulla piattaforma Regis consente la conoscenza e l’interoperabilità di tutti gli elementi rilevanti.

Inoltre, la previsione della possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di esercitare poteri sostitutivi rappresenta un valido stimolo per accelerare significativamente gli iter realizzativi e quindi la relativa capacità di spesa.

L’impianto della norma, per la CISL, appare quindi coerente con le esigenze di trasparenza, responsabilità amministrativa e affidabilità complessiva del sistema di attuazione del Piano. Il rafforzamento dei flussi informativi e della qualità dei dati di monitoraggio rappresenta un elemento essenziale per garantire la credibilità istituzionale del PNRR e la corretta interlocuzione con le istituzioni europee.

Sarà comunque importante evitare un rischio di carattere operativo e organizzativo, ovvero che l'introduzione di obblighi informativi più stringenti produca un incremento del carico amministrativo che, in assenza di un parallelo rafforzamento strutturale delle capacità gestionali, potrebbe tradursi in una intensificazione di adempimenti prevalentemente formali. Con la conseguenza che l'impegno procedurale assorba risorse ed energie amministrative sottraendole alla dimensione sostanziale della progettazione, gestione e valutazione qualitativa degli interventi.

Quindi, per la CISL, la reale efficacia delle disposizioni previste dipenderà dalla capacità di accompagnare il rafforzamento dei controlli con investimenti strutturali sulle competenze, sulla digitalizzazione dei processi e sulla stabilizzazione delle professionalità coinvolte.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DELLE MISURE DEL PNRR

Si prorogano fino al 31 dicembre 2029 alcune deroghe in materia di incarichi dirigenziali per le amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR, estendendo sia il meccanismo che consente di coprire con incarichi esterni fino al 12% della dotazione organica dirigenziale, sia la durata massima degli incarichi conferiti a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale; si dispone inoltre che gli incarichi già conferiti per meno di 3 anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2026 siano automaticamente rideterminati in 3 anni dalla loro efficacia e si consente, dal 2026 al 2029, il rinnovo di tali incarichi.

Si differisce inoltre dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo, presso le PPAA, di personale dipendente di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici in posizione di comando o distacco e si stabilisce che, entro tale limite temporale, i comandi o distacchi di durata non superiore a un anno possano essere rinnovati.

COMMENTO

In termini generali la CISL approva il complesso delle disposizioni, in quanto riteniamo che il rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i soggetti preposti all'attuazione dei progetti e delle riforme del PNRR sia la chiave di volta per assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi ai progetti di investimento e alle riforme inclusi nel Piano, nonché per realizzare un'efficiente gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione Europea entro i termini fissati dalla normativa.

In questo senso, per quanto riguarda il COMMA 1, se per un verso è condivisibile la proroga al 31 dicembre 2026 di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché in relazione alle Unità di Missione ovvero delle strutture di livello dirigenziale istituite presso le altre amministrazioni, per altro verso per la CISL sarebbe opportuna una stabilizzazione a tempo indeterminato di tali figure in considerazione dell'opportunità di preservare all'interno delle amministrazioni di riferimento il patrimonio di professionalità ed esperienze acquisite durante la vigenza del PNRR.

Riteniamo importanti anche le disposizioni dei COMMI 19 e 20 relative alle assunzioni a tempo indeterminato del personale del Ministero della Giustizia, in considerazione della cronica carenza di organico di questa amministrazione nonché dei rilevanti obiettivi previsti dal PNRR in tema di efficientamento del sistema giudiziario (riduzione dell'arretrato, riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, ecc ...), anche se riteniamo che la clausola di "neutralità finanziaria" limiti l'impatto espansivo delle misure in quanto la loro sostenibilità è subordinata agli stanziamenti disponibili.

Per quanto riguarda il COMMA 9 che prevede lo stanziamento aggiuntivo di 700.000 euro per il 2026 destinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di rafforzare le attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi, valutiamo positivamente il potenziamento della capacità amministrativa, ma riteniamo che il monitoraggio debba riguardare non solo la spesa, ma anche la qualità degli appalti, la sicurezza nei cantieri e l'applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE MISURE PNRR

Si prevedono misure volte a rafforzare la capacità amministrativa intervenendo sia in tema di implementazione degli organici della Pubblica Amministrazione centrale (PCM) e locale (piccoli comuni sotto i 3000 abitanti), sia in tema di semplificazione procedimentale e trasformazione digitale.

COMMENTO

Riteniamo condivisibili il complesso delle le disposizioni che, rafforzando la capacità amministrativa, dovrebbero agevolare il pieno utilizzo delle risorse disponibili grazie ai finanziamenti PNRR.

Positiva anche la previsione del COMMA 3 che allenta i vincoli finanziari al fine di rafforzare gli organici dei piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti tramite l'incremento dei segretari comunali, in quanto il riconoscimento delle specificità degli enti di minori dimensioni appare coerente con la logica di coesione istituzionale che la CISL sostiene.

Per i COMMI 5 e 6, come abbiamo già evidenziato in merito all'ARTICOLO 2 relativo alle Amministrazioni centrali, la CISL ritiene che il rafforzamento della capacità amministrativa sia fondamentale per una compiuta attuazione del PNRR, a partire dal rafforzamento degli organici della P.A..

In questo senso, l'implementazione della dotazione organica dirigenziale della PCM e l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico sono condivisibili, ma riteniamo opportuno attivare un confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative nella PA in merito alla organizzazione funzionale degli uffici e delle funzioni da ricoprire, anche al fine di fronteggiare carenze storiche di organico.

Riteniamo poi condivisibili le disposizioni del COMMA 6 volte a garantire la necessaria continuità ai progetti di trasformazione digitale avviati nell'ambito del PNRR e più in generale per dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di supporto per l'efficace espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

ARTICOLO 4 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR E PER LA REALIZZAZIONE DI QUELLI NON PIÙ FINANZIATI CON RISORSE DEL MEDESIMO

L'articolo è molto eterogeneo, in quanto in sede di conversione sono state introdotte misure attinenti a tematiche diverse.

Per quanto concerne gli interventi "usciti" (in tutto o in parte) dal PNRR dopo la decisione di rimodulazione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 si prevedono disposizioni finalizzate a dare agli stessi continuità finanziaria e procedurale.

COMMENTO

In termini generali valutiamo positivamente il complesso delle disposizioni previste, condividendo la finalità di dare continuità finanziaria e procedurale agli interventi "usciti" (in tutto o in parte) dal PNRR dopo la decisione di rimodulazione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, evitando così che questi progetti restino "scoperti" o si blocchino in quanto non più imputabili formalmente al PNRR.

Riteniamo comunque la formula "interventi non più finanziati in tutto o in parte" ampia e quindi potenzialmente foriera di possibili dubbi interpretativi su perimetro, priorità e trattamento dei "casi misti" (ovvero i progetti parzialmente rifinanziati con altre fonti).

Per quanto riguarda il COMMA 2 che riduce di 2/3 i termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti relativi a specifici interventi indifferibili di protezione civile previsti dal PNRR per fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, la CISL riconosce la necessità di velocizzare gli interventi di messa in

sicurezza, soprattutto in un Paese fragile dal punto di vista ambientale, ma ritiene che la semplificazione non deve comprimere i controlli su legalità, qualità progettuale e sicurezza nei cantieri.

In merito al COMMA 4 che interviene sui meccanismi del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, legato alla compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, con l'obiettivo di garantire la continuità dei cantieri evitando che l'incremento dei costi delle materie prime blocchi la realizzazione delle infrastrutture, valutiamo la misura importante per scongiurare il rischio che i cantieri si fermino a causa delle dinamiche inflattive. Ma riteniamo altresì che le compensazioni economiche non devono tradursi in risparmi su sicurezza, qualità dei materiali o diritti dei lavoratori.

In merito al COMMA 5, che aggiorna il target del Piano "Italia a 1 Giga", la CISL considera la rete digitale una vera infrastruttura strategica, al pari di strade e ferrovie, decisiva per le aree interne, per l'innovazione delle imprese e per la qualità dei servizi pubblici.

Ribadiamo la necessità di garantire la piena applicazione dei contratti collettivi nei lavori di posa e realizzazione delle reti, contrastando dumping e frammentazione contrattuale.

ARTICOLO 5 - MISURE IN MATERIA DI REGIMI AMMINISTRATIVI

Si interviene sulla disciplina della conferenza di servizi per accelerare i procedimenti, riducendo e rendendo perentori i termini per le determinazioni delle amministrazioni (di regola entro 30 giorni, elevati a 60 in presenza di amministrazioni competenti su ambiente, paesaggio, beni culturali, salute o incolumità pubblica, salvi eventuali maggiori termini UE) e rafforzando la qualità delle posizioni espresse, prevedendo che assenso o dissenso siano motivati e che le prescrizioni siano formulate secondo proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.

Si prevede, inoltre, la possibilità di riunione telematica e si stabilisce che l'assenso si intende acquisito per le amministrazioni che non partecipano o non si esprimono, o che esprimono un dissenso non motivato o estraneo all'oggetto della conferenza.

Si riducono alcuni termini interni della conferenza da 45 a 30 giorni e da 90 a 60 giorni e si introduce l'obbligo per gli organi consultivi delle PPAA di motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, eventualmente, le misure mitigatrici ai fini dell'assenso.

COMMENTO

Riteniamo condivisibili le semplificazioni procedurali previste, in quanto finalizzate ad una gestione più efficiente dei procedimenti autorizzativi e ad una riduzione strutturale dei relativi tempi, come nel caso della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, auspicando che determinino effetti positivi anche per la messa a terra di investimenti produttivi, per gli ampliamenti di stabilimenti, impianti e magazzini logistici, ecc.

Riteniamo comunque fondamentale preservare un equilibrio tra accelerazione e qualità decisionale, al fine di evitare conflitti interpretativi, contenziosi e di conseguenza instabilità applicativa.

ARTICOLO 5 bis - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE DEGLI ENTI TERRITORIALI E COMPLETAMENTO DEL FEDERALISMO FISCALE

La norma stabilisce che le Regioni e le province autonome possano istituire il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali, nei limiti e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Fondo è alimentato annualmente accantonando al massimo l'1% del gettito riscosso in seguito all'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi regionali. Le risorse del Fondo sono destinate all'acquisto di attrezzature di ufficio, servizi informatici e loro manutenzione, implementazione delle banche dati per migliorare il contrasto all'evasione fiscale e per corsi di formazione specialistica per il personale. Le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento che stabilisce, tra gli altri, gli obiettivi e i criteri di attribuzione delle risorse.

COMMENTO

Osserviamo che l'istituzione del Fondo è affidata alla decisione della singola amministrazione, tenendo in considerazione anche le eventuali disponibilità del bilancio; inoltre l'alimentazione del Fondo dipende dalle risorse riscosse a livello regionale e provinciale.

Nel 2025 la regione Campania – ad esempio – ha riscosso 100milioni di euro e pertanto potrebbe decidere di accantonare al fondo massimo un milione di euro. Il recupero di gettito non è però omogeneo sul territorio e pertanto il Fondo (laddove ne venisse stabilita la sua istituzione) avrebbe risorse più esigue proprio dove sarebbero più necessarie per un efficace contrasto dell'evasione fiscale.

Inoltre, poiché il Fondo sarà frutto della autonoma decisione dell'amministrazione, il rischio è quello di amplificare le differenze regionali anche per quel che riguarda il contrasto all'evasione, laddove sarebbe invece opportuno predisporre meccanismi che favoriscano la creazione di strumenti (fondi, banche dati, formazione) che siano informati al criterio di omogeneità territoriale.

ARTICOLO 6 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI

Si prevede l'acquisizione d'ufficio dei dati ISEE per prestazioni sociali agevolate, si stabilisce che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate acquisiscano d'ufficio dall'INPS i dati relativi all'ISEE strettamente necessari per la concessione della prestazione.

Si prevede la carta di identità elettronica a durata illimitata per gli ultrasessantenni e che la CIE rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio abbia durata illimitata e sia utilizzabile anche ai fini dell'espatrio.

Si introduce la possibilità per l'elettore di acquisire la tessera elettorale anche in formato digitale, sulla base dei dati integrati in ANPR.

COMMENTO

Valutiamo positivamente l'acquisizione d'ufficio dei dati ISEE, che ha un'importante finalità di semplificazione ed inoltre consente una più cogente ed efficace attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto.

Per quanto riguarda la carta d'identità per gli ultrasessantenni, è apprezzabile l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli anziani (oltre dieci milioni di individui dei quali oltre quattro milioni hanno difficoltà di deambulazione) riducendo disagi e oneri amministrativi ed è condivisibile l'obiettivo ulteriore di alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell'azione amministrativa (ad es. si prevede per gli ultrasessantenni la validità cinquantennale, quindi sostanzialmente illimitata, della carta).

ARTICOLO 28 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

La norma interviene sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) modificando alcune disposizioni del decreto-legge 124/2023 (decreto Sud), incidendo sugli Accordi per la Coesione, nello specifico:

- **Modifica della disciplina degli Accordi per la Coesione**: viene eliminato il riferimento che subordinava gli accordi ad una clausola precedente; si introduce un rafforzamento del vincolo di verifica degli equilibri di finanza pubblica; viene aumentata la percentuale di anticipazione delle risorse utilizzabili, dal 10% al 20%.
- **Incremento delle risorse FSC**: è previsto un incremento di 200 milioni di euro per il 2026 su un fondo collegato alla coesione.
- **Stanziamiento FSC 2021–2027 per Aree interne**: vengono stanziati 90 milioni di euro a valere su FSC 2021–2027 (10 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027) destinati a interventi di prevenzione del rischio sismico nei comuni delle Aree interne, con interventi su infrastrutture pubbliche.

- Assegnazioni mirate nel Mezzogiorno: si prevedono 8,5 milioni per il completamento del bene confiscato “La Balzana” (Caserta) e 7,2 milioni per infrastrutture ambientali e mobilità sostenibile a Statte (Taranto) per interventi connessi a legalità, rigenerazione territoriale e sostenibilità ambientale.
- Revoca risorse non impegnate: è prevista la revoca di 15,7 milioni di euro non impegnati sul Programma Operativo Complementare Governance.

COMMENTO

La CISL ritiene che la disposizione introduca correttivi tecnici utili, in particolare per quanto riguarda le misure volte ad accelerare l'utilizzo delle risorse e a rafforzare la capacità di spesa. L'aumento dell'anticipazione al 20% rappresenta un passo concreto per sostenere l'avvio degli interventi e dare maggiore certezza ai territori, ma allo stesso tempo è necessario rafforzare il collegamento tra programmazione delle risorse, politiche industriali, lavoro e transizione ecologica, così da costruire un quadro organico per il Mezzogiorno.

Gli stanziamenti per Aree interne, beni confiscati e mobilità sostenibile vanno nella direzione giusta e rispondono a bisogni reali dei territori. Il passo ulteriore deve essere quello di inserirli dentro una strategia integrata, con obiettivi occupazionali chiari e verificabili.

Il tema della capacità amministrativa resta centrale: più che una questione di revoche, è una sfida di accompagnamento e rafforzamento strutturale della governance multilivello, affinché le risorse disponibili possano tradursi pienamente in sviluppo e lavoro di qualità.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

La norma modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 252/2005 prevedendo l'introduzione dell'arbitro nelle controversie che riguardano le forme di previdenza complementare; modifica le modalità di calcolo del finanziamento della COVIP, e differisce al 31 ottobre 2026 l'applicabilità della disposizione, introdotta dall'ultima legge di bilancio, relativa alla portabilità del contributo del datore di lavoro presso qualsiasi forma di previdenza complementare.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

I soggetti verso i quali la COVIP esercita l'attività di vigilanza, vale a dire le forme di previdenza complementare, devono aderire a forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie con lavoratori e pensionati, pena l'applicazione di una sanzione. È la COVIP a dover disciplinare, con proprio regolamento e nel rispetto del codice del consumo, le modalità di svolgimento delle procedure, i criteri di composizione dell'organo decidente garantendone l'imparzialità e l'indipendenza e i costi a carico dei ricorrenti. Questa procedura è alternativa alla conciliazione delle controversie civili e commerciali prevista dal d.lgs. 28/2010 art. 5 comma 1 e non pregiudica altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Finanziamento della COVIP

Viene modificata la base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto dalle forme di previdenza complementare per il finanziamento della COVIP che viene ora individuato nel massimo dello 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, mentre in precedenza era lo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.

Personale e consulenti

Per rafforzare la COVIP si prevede che, da un lato, i concorsi per titoli ed esami al fine dell'assunzione di personale siano indetti direttamente dalla Commissione con appositi bandi e dall'altro che essa possa, quando necessario, consultare esperti su specifici argomenti, nel limite di spesa di 1.500.000 € annui.

Differimento dei termini di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare

La legge di conversione n. 50/2026 ha differito al 31 ottobre 2026 la disposizione prevista dall'articolo 1 comma 201 lett. c) della legge n. 199/2025 che consente la portabilità del contributo del datore di lavoro a qualsiasi forma di previdenza complementare e non solo ai fondi pensione negoziali promossi dalla contrattazione collettiva, come previsto fino ad ora. Viene, inoltre, confermato che le altre disposizioni contenute nel citato articolo 1 comma 201 della legge 199/2025 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Si tratta delle disposizioni che ampliano la possibilità di richiedere l'intera prestazione in capitale, e di quelle

che introducono forme di riscossione alternative alla rendita: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili, l'erogazione frazionata.

COMMENTO

Dei numerosi interventi previsti dal legislatore sulla materia della previdenza complementare negli ultimi anni, sicuramente quello relativo alla portabilità del contributo del datore di lavoro anche verso forme di libero mercato come i PIP e i fondi aperti, è quello più critico e discutibile. Sebbene la legge di conversione del decreto PNRR differisca dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 l'applicabilità della norma, dando quindi un margine temporale ai fondi pensione negoziali e alle parti sociali per valutare le strategie comunicative e organizzative da intraprendere, rimane estremamente negativa la decisione del legislatore di intervenire sulle libere scelte della contrattazione collettiva e la CISL continuerà ad impegnarsi per arrivare al superamento della norma.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, una piena valutazione della misura sarà possibile solo dopo che la COVIP avrà elaborato lo specifico regolamento, ma con ogni probabilità sorgeranno nuovi adempimenti e di conseguenza anche ulteriori costi a carico dei fondi pensione.

Infine, per quanto riguarda la modifica della base imponibile su cui viene calcolato il contributo diretto al finanziamento dell'Autorità di vigilanza, dalle prime stime si può ritenere che gli oneri per i fondi pensione saranno significativamente più elevati. Con la delibera 18 marzo 2026 disponibile sul sito di COVIP e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'autorità dà già attuazione alla norma e stabilisce che a integrazione del finanziamento è dovuto per l'anno 2026 il versamento di un contributo nella misura dello 0,06 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Si specifica che l'allegato n.2 al Decreto individua le risorse derivanti da economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS».

Tali risorse, acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria, vengono assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR secondo le quantificazioni indicate nella tabella contenuta nello stesso allegato n.2.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le singole Amministrazioni interessate, provvede all'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse.

Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate a specifiche iniziative e a singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente.

Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMENTO

Le disposizioni per la CISL sono di particolare rilievo, in quanto, le quantificazioni contenute nella tabella contenuta nell'allegato al Decreto consentono di effettuare una compiuta ricognizione delle risorse disponibili

a seguito delle economie maturate nell'ambito delle misure del PNRR, che risultano ammontare complessivamente a 1.587.510.000 euro.

Condividiamo inoltre l'individuazione della modalità per la loro destinazione e la previsione della loro restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei casi di mancato, parziale o indebito utilizzo.

In questo modo, auspicabilmente, si dovrebbe assicurare che nessuna risorsa del PNRR venga dispersa o resti inutilizzata.